



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M\_D GMIL\_05 IV 13<sup>A</sup>-15<sup>A</sup>

018989

Roma,

14 GEN. 2008

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/517050581

**OGGETTO:** Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale" - Integrazioni apportate dall'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

### INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 285/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - Serie generale, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la quale all'articolo 3, comma 66, apporta, per quanto di interesse in questa sede, modificazioni al disposto contenuto nell'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Quest'ultimo, come noto, stabiliva che l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei riguardi del personale non contrattualizzato ivi richiamato, fosse corrisposto, per gli anni 2007 e 2008, nella misura ridotta al 70%, con riferimento ai soggetti provvisti di retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000 annui, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.  
In concreto, le intervenute modifiche sono ora finalizzate a limitare gli effetti introdotti dal citato articolo 1, comma 576, della legge n. 296/2006, esclusivamente all'anno 2007.
2. In siffatto contesto, pertanto, in coerenza alle intervenute innovazioni normative, a parziale variazione di quanto indicato al punto 1. della circolare prot. n. M\_D GMIL\_05 IV 13<sup>A</sup>-15<sup>A</sup> 0046869 del 13 agosto 2007 - e

- 2 -

manata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2007 - anche nei confronti del personale con retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000, gli importi tabellari dei pertinenti emolumenti, nella stessa dettagliati e vigenti al 01.01.2006, a far data dal 01.01.2008, devono essere attribuiti e corrisposti, previo adeguamento nella misura del 4,28%, anziché in quella del 2,996%. In tal senso, si precisa che, per l'anno 2007, restano confermate le disposizioni di cui alla menzionata circolare.

3. In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico, affinché, in particolare, ne siano edotti gli Uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di aggiornamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente nel corso del corrente mese, salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.


La corresponsione dell'adeguamento in parola va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI



MINUTA:


IL CAPO DELLA 1^ SEZIONE  
Ten. Col. C.C.r.s. Erasmo IANNACCONE




IL CAPO DELLA 2^ SEZIONE  
Ten. Col. C.C.r.s. Vincenzo ROSSI



IL DIRETTORE DELLA 13^ DIVISIONE  
Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO



IL CAPO REPARTO  
Dirigente Dr. Giuseppe CARPINELLI





# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M\_D GMIL\_05 IV 13A-15A 046869

Roma, 13 AGO. 2007

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/517050581

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 aprile 2007. – Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale". Anno 2007.

### INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 183 del 08 agosto 2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 aprile 2007 recante "Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate", che prevede, per il personale ivi indicato, l'aumento, in misura percentuale pari al 4,28 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2007, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1° gennaio 2006. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), tale percentuale di adeguamento, come anche quella che sarà determinata per l'anno 2008, va corrisposta nella misura ridotta al 70 per cento, con riferimento al personale provvisto di retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000 annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

- 2 -

2. Il succitato disposto normativo non indica, esplicitamente, gli elementi da considerare nel coacervo della menzionata retribuzione ed il relativo anno di conseguimento; per di più, non qualifica se la stessa debba essere valutata, ai fini di cui trattasi, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. In siffatta situazione, si è, pertanto, ritenuto opportuno avanzare, di concerto con le Forze del comparto sicurezza, apposito quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale; inoltre, nell'attesa dei chiarimenti richiesti, al fine di dare immediata esecuzione al D.P.C.M. in argomento, si è convenuto di operare la prevista riduzione al 70% del predetto indice di adeguamento nei riguardi del personale che nell'anno 2006 abbia conseguito retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000, omnicomprensive di tutti gli elementi fissi, continuativi ed eventuali che le compongono, nella loro interezza, al lordo delle pertinenti ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
3. Ciò premesso, si procede all'analisi degli effetti incidenti sul trattamento economico del personale militare delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri direttamente o indirettamente interessato all'applicazione della citata normativa.
4. Nello specifico, nei confronti dei Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti, il provvedimento comporta, con efficacia dal 1° gennaio 2007, l'incremento nella predetta misura del 4,28 per cento - ridotta al 2,996 per cento, in presenza di retribuzioni complessive annue lorde, percepite nell'anno 2006, superiori ad euro 53.000 - delle sottoindicate voci:
  - stipendio;
  - indennità integrativa speciale;
  - assegno pensionabile *ex lege* n. 427/96;
  - speciale indennità pensionabile *ex lege* n. 472/87, in ossequio al D.P.C.M. 03 febbraio 2004;
  - speciale indennità pensionabile *ex D.L.vo* n. 490/97, in ossequio al D.P.C.M. 28 febbraio 2005;
  - indennità di posizione *ex lege* n. 334/97;
  - indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
  - indennità pensionabile (compresa quella spettante al personale delle capitanerie di porto e di quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena);

- 3 -

— indennità operativa.

Ne è, altresì, beneficiario il personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per detto personale l'incremento in esame, nella misura intera o ridotta al 70%, opera sulle seguenti voci retributive:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile *ex lege* n. 427/96;
- indennità pensionabile (per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri destinatari dell'articolo 43, commi 22 e 23, della richiamata legge n. 121/81, nonché, per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena e di quello delle capitanerie di porto, *ex lege* n. 468/87, limitatamente agli aventi titolo, vista la legge n. 295/02 e quanto precisato nella relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003);
- indennità operativa (unicamente al personale destinatario, vista la legge n. 295/02 e la relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003).

Gli aumenti del 4,28%, ovvero del 2,996%, ognuno da considerare, come sopra specificato, in relazione all'ammontare delle retribuzioni complessive conseguite dal personale interessato, determinano, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2007, la correlata rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario(\*).

5. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico, affinché, in particolare, ne siano edotti gli Uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla mensilità di settembre 2007, ivi disponendo, altresì, il pagamento delle somme arretrate (potenzialmente spettanti dal 1° gennaio 2007) salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.

La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto, va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11

- 4 -

luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.

6. Si fa riserva di emanare ulteriore direttiva allorquando perverranno le valutazioni in materia da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordina-  
menti del Personale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI

MINUTA:

**IL CAPO DELLA 1^ SEZIONE**  
Ten. Col. C.C.r.s. Erasmo IANNACCONE

**IL DIRETTORE DELLA 13^ DIVISIONE**  
Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO

**IL DIRETTORE DELLA 15^ DIVISIONE**  
Col. C.C.r.s. Giovanni SANTORELLI

**IL CAPO REPARTO**  
Dirigente Dr. Giuseppe CARPINELLI

(\*) La misura oraria del compenso per lavoro straordinario nei confronti dei soggetti destinatari dell'incremento del 4,28%, ovvero del 2,996%, va determinata, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Interministeriale 10/12/1990, applicando le prescritte maggiorazioni su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo (nel quale accede l'incremento del 4,28%, ovvero del 2,996%); indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente e, perciò stesso, non comprensiva del ripetuto incremento dovuto per l'anno 2007; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalità.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20, h  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 dicembre 1998

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 35061

N. 210/L

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).

zione delle assunzioni di cui al presente articolo».

#### Art. 23.

##### *(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)*

1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2.

2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni.

#### Art. 24.

*(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato

dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

#### Art. 25.

*(Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine)*

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 8 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

#### Art. 26.

*(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)*

1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si

riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 dicembre 2007

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 285/L

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).**

che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in

applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conse-

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di riferimento per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio

dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi cono-



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

13<sup>^</sup> DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

## MODULO DI COORDINAMENTO

**OGGETTO:** Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale" - Integrazioni apportate dall'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008).

Firma **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**  
**Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO**

**10 GEN. 2008**  
Data.....

REPARTO/ DIVISIONE/ UFFICIO	Annotazioni	Firma e data
12 <sup>^</sup> Divisione	si concede	Anna 10/1/08
15 <sup>^</sup> Divisione	SI CONCEDE	al Seravalli 10/1/08

*(Red stamp)*

*(Red stamp)*



(M)

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

13<sup>A</sup> DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO UFFICIALI

N. 5

Roma, 10 GEN. 2008

OGGETTO: Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale" - Integrazioni apportate dall'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

## APPUNTO

1. Nel supplemento ordinario n. 285/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - Serie generale, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la quale all'articolo 3, comma 66, in intercalare 1, apporta, per quanto di interesse in questa sede, modificazioni al disposto contenuto nell'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in intercalare 2. Quest'ultimo stabiliva che l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in intercalare 3, nei riguardi del personale non contrattualizzato ivi richiamato, fosse corrisposto, per gli anni 2007 e 2008, nella misura ridotta al 70%, con riferimento ai soggetti provvisti di retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000 annui, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

In concreto, le intervenute modifiche sono ora finalizzate a limitare gli effetti introdotti dal citato articolo 1, comma 576, della legge n. 296/2006, esclusivamente all'anno 2007.

2. In siffatto contesto, pertanto, in coerenza alle intervenute innovazioni normative, a parziale variazione di quanto indicato al punto 1. della circolare prot. n. M\_D GMIL\_05 IV 13<sup>^</sup>-15<sup>^</sup> 0046869 del 13 agosto 2007, in intercalare 4 - emanata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2007 - anche nei confronti del personale

- 2 -

con retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000, gli importi tabellari dei pertinenti emolumenti, nella stessa dettagliati e vigenti al 01.01.2006, a far data dal 01.01.2008, devono essere attribuiti e corrisposti, previo adeguamento nella misura del 4,28%, anziché in quella del 2,996%. **BENE!**  
In relazione a quanto precede, restano, quindi, confermate, per l'anno 2007, le disposizioni contenute nella menzionata circolare.

3. La concreta attuazione del provvedimento in esame implica l'adozione delle conseguenti variazioni amministrative sui ruolini mensili retributivi da parte degli Enti periferici preposti all'erogazione degli assegni. La scrivente ha così predisposto l'opportuna circolare, in intercalari 5 e seguenti, al fine di dare impulso alle succitate operazioni.

Con essa, in particolare, sono state indicate le modalità di applicazione dell'adeguamento percentuale in parola, in favore del personale avente titolo.

Al fine di garantire un'azione possibilmente omogenea nell'espletamento delle concrete operazioni di pagamento, si è ritenuto di fissare fin dalla mensilità di gennaio 2008, il riferimento temporale nel quale dovranno disporsi i conseguenti adempimenti.

## COORDINAZIONE:

La pratica è stata coordinata con le collaterali Divisioni 12<sup>^</sup> e 15<sup>^</sup> (modulo di coordinamento in contropagina).

PER L'APPROVAZIONE E FIRMA (int. 5 e seguenti).

IL CAPO DELLA 1<sup>A</sup> SEZIONE  
Ten. Col. ~~C.C.r.s. Erasmo IANNACCONE~~

IL CAPO DELLA 2<sup>A</sup> SEZIONE  
Ten. Col. C.C.r.s. Vincenzo ROSSI

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO

IL CAPO REPARTO  
Dirigente Dr. Giuseppe CARPINELLI

11/1/08  
11/1/08